

Edizione di giovedì 2 agosto 2018

ENTI NON COMMERCIALI

Associazioni e società sportive: nuovi chiarimenti – I° parte
di **Guido Martinelli**

DICHIARAZIONI

Super ed iper ammortamenti nel modello Redditi
di **Debora Reverberi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Cedolare secca anche se l'immobile è locato all'impresa
di **Alberto Rocchi, Pier Roberto Sorignani**

BILANCIO

Proposte di modifica per il principio contabile Oic 32
di **Lucia Recchioni**

IMPOSTE SUL REDDITO

Redditi di capitale: le tipologie
di **EVOLUTION**

ENTI NON COMMERCIALI

Associazioni e società sportive: nuovi chiarimenti – I° parte

di **Guido Martinelli**

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato ieri, 1° agosto, la [circolare 18/E/2018](#) con la quale ha ufficializzato le risultanze dei lavori del **tavolo tecnico Coni – Agenzia delle entrate**.

Il documento di prassi, dopo un'ampia premessa sullo stato della **disciplina fiscale** delle **associazioni e società sportive dilettantistiche**, entra nel merito di una serie di quesiti che erano stati portati all'attenzione della Amministrazione da parte della **commissione Coni** guidata dal dott. Mancino.

L'Agenzia fornisce una serie di importanti prese di posizione che sicuramente, nel bene e nel male, serviranno a definire molti dei **contenziosi** attualmente pendenti avanti le varie commissioni tributarie.

Nelle premesse viene ricordato come, a partire dal 2019, l'inserimento da parte degli **organismi** affilianti nel **registro Coni** delle attività poste in essere dai sodalizi iscritti consentirà *“una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è quindi particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti”*.

Viene confermato che le **società sportive dilettantistiche** *“ancorché non perseguano scopo di lucro mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale”* e, pertanto, a loro sarà applicabile la disciplina degli **enti commerciali**, fatto salvo per quanto disposto dall'[articolo 90, comma 1, L. 289/02](#) sull'applicabilità della **L. 398/1991** e delle *“altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”*, ivi comprese, a conferma di quanto già indicato nella [circolare 21/E/2003](#) quelle contenute dall'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), ossia la **defiscalizzazione** ai fini dei redditi dei **corrispettivi specifici** versati dai tesserati.

Nel merito la circolare fornisce importanti chiarimenti sulle modalità applicative della **L. 398/1991** confermando che per l'individuazione dei **proventi** conseguiti nell'esercizio di **attività commerciali** si dovrà fare riferimento al **momento in cui si è percepito il corrispettivo**, salvo che, anteriormente alla percezione, sia stata **emessa fattura**: in tal caso andranno computati anche gli **importi fatturati ancorché non riscossi**.

In merito ai chiarimenti forniti sulle modalità applicative dell'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) va evidenziato che, secondo l'Amministrazione, la **somministrazione di cibi e bevande** resa in locali interni delle associazioni e società sportive dilettantistiche *“deve in ogni caso considerarsi esclusa dalla decommercializzazione di cui all'articolo 148 comma tre del Tuir”*, salvo che questa

non rientri nell'ambito dei due eventi “*decommercializzati ai sensi dell'**articolo 25, comma 2, L. 133/99***”.

Viene confermato che anche le **società sportive dilettantistiche di capitali** senza fine di lucro, per avvalersi delle agevolazioni di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), come già affermato nella ricordata [circolare 21/E/2003](#) devono inserire in **statuto** le clausole di cui al **comma 8** del citato articolo.

Importante chiarimento viene fornito sui rapporti tra attività sportive e riforma del terzo settore: “***le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro potranno scegliere se conservare le agevolazioni ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del terzo settore fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del terzo settore in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative***”.

Conclusa la disamina di **carattere generale** la circolare passa a definire alcuni **quesiti** con conclusioni che, per il loro effetto innovativo, dovranno essere attentamente valutate.

Dopo aver confermato che per l'opzione per l'applicazione della **L. 398/1991** potrà essere ritenuto sufficiente il **comportamento concludente**, anche in assenza di comunicazione preventiva alla SIAE (salva l'applicazione della sanzione di cui all'[articolo 11 D.Lgs. 471/1997](#)) l'Amministrazione finanziaria entra nel merito di quali sono i **proventi** per i quali potrà trovare applicazione il **regime forfetario** di cui alla **L. 398/1991**.

In tale ambito, riprendendo e ufficializzando una posizione che era stata in origine assunta dalla Direzione Regionale del Piemonte, viene precisato che l'applicazione del **regime agevolativo** di cui alla **L. 398/1991** è limitata alle **attività connesse alle attività istituzionali**. Pertanto, ad esempio, l'Agenzia precisa che non potranno godere di tale regime agevolativo i **proventi riscossi per attività non più riconosciute come sportive dal Coni** o quelle dirette alla **vendita di beni o alla prestazione di servizi per le quali l'ente si avvalga di strumenti pubblicitari** o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE
PER LO SPORT ITALIANO**

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

Super ed iper ammortamenti nel modello Redditi

di **Debora Reverberi**

Super e iper ammortamenti costituiscono un'agevolazione fiscale a fruizione automatica di notevole impatto sulla fiscalità diretta delle imprese italiane: tramite una variazione in diminuzione al reddito d'impresa, da operare nel quadro RF di Redditi SC, consentono rispettivamente un risparmio fiscale complessivo sull'Ires dovuta di entità pari al 9,6% del costo di acquisizione del bene e al 36%, da ripartire nelle annualità di durata del processo di ammortamento o del contratto di leasing.

La cumulabilità degli incentivi è espressamente esclusa dalla L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), rappresentando l'iper un potenziamento e un'evoluzione del super ammortamento: il meccanismo agevolativo è il medesimo, prevedendo la facoltà di aumentare il costo di acquisizione di determinati beni strumentali nuovi ai soli fini della deduzione delle quote di ammortamento e della quota capitale dei canoni di leasing.

Il super ammortamento, introdotto dalla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), successivamente prorogato con modifiche dalla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e dalla L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), non costituisce una novità del 2017 in quanto al suo secondo anno di applicazione.

Per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nel modello Redditi società di capitali 2018, periodo d'imposta 2017, si potranno verificare le seguenti situazioni:

- in caso di **super ammortamento su acquisti effettuati nel 2016**, una variazione in diminuzione dal reddito d'impresa pari al **40% della quota d'ammortamento fiscalmente deducibile, da indicare nel rigo RF55 "altre variazioni in diminuzione" col codice 50** (con un impatto sul risparmio fiscale Ires **doppio** rispetto al periodo 2016, in cui l'aliquota di ammortamento era dimezzata);
- in caso di **super ammortamento su acquisti effettuati nel 2017**, una variazione in diminuzione dal reddito d'impresa pari al **40% della prima quota d'ammortamento fiscalmente deducibile (ad aliquota dimezzata) da indicare nel rigo RF55 "altre variazioni in diminuzione" col codice 50.**

Per le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e, a regime, per gli acquisti del periodo d'imposta 2018 le modalità operative differiscono per i seguenti aspetti:

- è necessario effettuare una variazione in diminuzione dal reddito d'impresa pari al **30% della quota d'ammortamento fiscalmente deducibile;**

- la variazione deve essere indicata nel rigo **RF55 “altre variazioni in diminuzione”** col nuovo codice **57**, creato per distinguere la diversa percentuale di maggiorazione rispetto agli acquisti 2016 e 2017.

Particolare attenzione va riservata al caso in cui gli acquisti riguardino **veicoli a deducibilità limitata inclusi nell'elenco dell'[articolo 164, comma 1, Tuir](#):**

- se l'acquisto del veicolo è avvenuto nel 2016 è legittimamente ammesso il super ammortamento, ai sensi della Legge di Stabilità 2016;
- se l'acquisto del veicolo è avvenuto nel 2017 è ammesso il super ammortamento solo per gli autoveicoli esclusivamente strumentali, avendo la Legge di Bilancio 2017 escluso dall'ambito applicativo oggettivo i veicoli ad **uso promiscuo** e quelli in **uso ai dipendenti**;
- se l'acquisto del veicolo è avvenuto nel 2018 l'agevolazione è preclusa a tutti i veicoli elencati nell'[articolo 164, comma 1, Tuir](#).

L'iper ammortamento è invece al suo primo anno di applicazione. Introdotto dalla **Legge di Bilancio 2017** e successivamente prorogato con modifiche dalla **Legge di Bilancio 2018**, l'incentivo prevede la fruizione automatica in dichiarazione dei redditi tramite una variazione in diminuzione pari al 150% della quota di ammortamento fiscalmente deducibile per i beni materiali e al 40% per i beni immateriali.

Per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nel modello Redditi 2018 periodo 2017 si potranno verificare le seguenti situazioni:

- acquisto nel 2017 di beni materiali strumentali 4.0, variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione” col codice 55;
- acquisto nel 2017 di beni immateriali strumentali 4.0, variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione” col codice 56.

Per le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e a regime per gli acquisti del periodo d'imposta 2018 le modalità operative sono le seguenti:

- le maggiorazioni restano della stessa entità (150% e 40%);
- la **variazione in diminuzione dei beni materiali** andrà indicata, per distinguerla da quelle relative agli acquisti 2017, nel rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione” col codice 58.
- la **variazione in diminuzione dei beni immateriali** andrà indicata, per distinguerla da quelle relative agli acquisti 2017, nel rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione” col codice 59.

Infine un aspetto delicato della disciplina è il **meccanismo di ricalcolo degli acconti Ires**: per espressa previsione dell'[articolo 1, comma 12, L. 232/2016](#) la determinazione degli **acconti dovuti per il periodo d'imposta 2017 e 2018** è effettuata considerando quale imposta del

periodo precedente quella determinata **in assenza delle agevolazioni**.

Per gli acquisti effettuati dal 2018 la proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2018 non prevede invece un analogo meccanismo di ricalcolo degli acconti.



IMPOSTE SUL REDDITO

Cedolare secca anche se l'immobile è locato all'impresa

di **Alberto Rocchi, Pier Roberto Sorignani**

Come noto, con il **D.Lgs. 23/2011** il legislatore ha previsto, a decorrere dall'anno 2011, la possibilità, per il proprietario-locatore di **unità immobiliari abitative**, di optare per un particolare regime di tassazione mediante l'applicazione di un'imposta proporzionale (con aliquota pari al 21% o 10%), **sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle relative addizionali, dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo sul contratto di locazione, sulla risoluzione e sulle proroghe

La cosiddetta "**cedolare secca**", a norma di legge, è attivabile al ricorrere congiunto di due requisiti:

- un requisito **oggettivo**, individuato nell'esclusivo **uso abitativo dell'immobile**, che la norma declina come segue: *"...canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo...."*;
- un requisito **soggettivo** da verificare in capo al **locatore**, il quale **non** deve agire nell'esercizio di un'**attività d'impresa o professionale**. La norma, sul punto, così recita: *"le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4, e 5 non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni"*.

I due **requisiti**, benché abbastanza chiari già dalla formulazione normativa, sono stati oggetto di ulteriori **specificazioni**. Il **punto 1.1** del [Provvedimento 7.04.2011](#), prevede che l'opzione *"può essere esercitata dal locatore, persona fisica, proprietario o titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate"*, ribadendo l'**esclusione di ditte individuali, società di persone, di capitali, enti non commerciali e commerciali**. Lo stesso provvedimento, al **punto 1.2**, precisa ulteriormente che *"l'opzione può essere esercitata per ciascun immobile ad uso abitativo locato per finalità abitative"*.

Sia la disposizione primaria che il provvedimento nulla dispongono in ordine alla **figura del conduttore**: sebbene questo aspetto appaia irrilevante dalla lettura delle disposizioni di legge, l'Agenzia delle Entrate, in sede interpretativa, si è espressa diversamente.

Infatti, la [circolare AdE 26/E/2011](#), al punto 1.2, afferma che *"esulano dal campo di applicazione della norma in commento i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori o dipendenti"*.

Questa limitazione del campo di applicazione della norma, sebbene ispirata dalla necessità di **evitare abusi** nell'utilizzo di un meccanismo di tassazione che porta, nella normalità dei casi, a una riduzione del carico fiscale, **non** sembra trovare **adeguata copertura nei testi normativi**.

È infatti chiaro che debbano essere esclusi dall'applicazione della norma i contratti di locazione di immobili accatastati come **abitativi** ma locati a **uso ufficio o promiscuo**; come è anche evidente che possano invece rientrarvi quelli conclusi con enti pubblici o privati non commerciali purché risulti dal contratto di locazione la destinazione dell'immobile ad uso abitativo. Quale sarebbe allora la *ratio* che porterebbe ad escludere invece l'opzione per la **cedolare secca** alle locazioni di unità immobiliari abitative, **locate ad uso abitativo**, nei casi in cui il **conduttore** agisca in veste di **imprenditore o professionista**?

Su questo punto si sta consolidando un **orientamento giurisprudenziale** di segno **opposto** alle indicazioni operative dell'Agenzia.

Già la [sentenza CTR Lombardia, Sez. XIX, n. 754 del 27.02.2017](#), ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, non ha ritenuto di alcun ostacolo la **natura imprenditoriale del conduttore**, in presenza delle altre condizioni prescritte dalla normativa. È dello stesso avviso, la **sentenza CTR Perugia, Sez. I, n. 370 del 24.10.2017**, la quale ritiene che a nulla rileva il fatto che il soggetto conduttore agisca nella veste di **impresa o professionista**.

Ora, la medesima opinione è stata confermata dalla sentenza **CTR Perugia n. 117 del 16.02.2018**. Qui il collegio giudicante, riformando l'opposto pronunciamento espresso dai giudici di prime cure, sposa la tesi dell'**irrilevanza** della **veste imprenditoriale del conduttore**, rimarcando che è *"....il locatore l'unico beneficiario della cedolare secca oltre che l'unico a poter optare per il suddetto regime fiscale, a nulla rilevando la diversa interpretazione effettuata con la circolare citata dall'Ufficio finanziario, come noto tam quam non esset ove in contrasto con la legge"*.

Ci sono dunque tutti i requisiti per un **ribaltamento della tesi** patrocinata dall'Agenzia delle Entrate attraverso un orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento?

In realtà un esame più attento di tutto l'impianto normativo nonché della genesi che ne ha preceduto l'emanazione, suggeriscono ancora **cautela**. Una lettura attenta e coordinata dell'[articolo 3, commi 2 e 6, D.Lgs. 23/2011](#), possono in realtà lasciar trasparire una *voluntas legis* tesa alla circolazione del regime della cedolare secca nel solo ambito **extra imprenditoriale** e/o **extra professionale** a motivo, non da ultimo, di salvaguardia di possibili arbitraggi o **abusi** per effetto dello scostamento di aliquote nominali d'imposta. Staremo a vedere in **futuro** se le altre pronunce che interesseranno questa delicata tematica andranno nella direzione tracciata dalla **giurisprudenza** citata o confermeranno le indicazioni dell'**Agenzia delle Entrate**. Ma sarebbe senz'altro più proficuo, nelle more, che il **legislatore** intervenisse **riallineando la ratio della disposizione con la lettera della norma**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



BILANCIO

Proposte di modifica per il principio contabile Oic 32

di **Lucia Recchioni**

Ieri, 1° agosto, sono state **pubblicate in consultazione** sul sito internet dell'Oic le **proposte di emendamenti** ad alcuni **principi contabili**, a fronte delle quali potranno essere inviate eventuali **osservazioni** entro il 1° ottobre 2018.

Le modifiche si concentrano su **tre principi contabili**:

- il principio contabile **Oic 7 “I certificati verdi”**,
- il principio contabile **Oic 28 “Patrimonio netto”**,
- il principio contabile **Oic 32 “Strumenti finanziari derivati”**.

Del primo dei richiamati principi l'Organismo Italiano di Contabilità propone l'**abrogazione**, in quanto la normativa sui **certificati verdi** è terminata nel 2018 (e, quindi, anche la loro validità).

Gli emendamenti proposti all'Oic 28, “**Patrimonio netto**”, tengono invece conto della mancanza di indicazioni circa la valutazione al **fair value dei warrant emessi** e intendono inserire in **nota integrativa** “*l'informativa sul fair value dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali, al momento dell'emissione, l'effetto diluitivo non è prevedibile*”.

La più rilevante modifica proposta riguarda tuttavia il **principio contabile Oic 32**, dedicato ai **derivati**, sul quale l'Organismo Italiano di Contabilità intende intervenire per chiarire l'espressione contenuta ai paragrafi 87 e 114, in forza della quale il **rilascio della riserva di copertura dei flussi finanziari** deve avvenire quando negativa “*se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri*”.

Non essendo infatti stato ritenuto chiaro a quali fattispecie la previsione in oggetto deve essere applicata, l'Organismo Italiano di Contabilità intende apportare delle **modifiche** all'esito delle quali dovrebbe pertanto essere più evidente che i citati paragrafi trovano applicazione quando la **copertura** dà luogo ad un'**operazione** che, **nel suo complesso, è in perdita per la società**, ragion per cui la **riserva negativa non può ritenersi recuperabile**.

Più precisamente l'Organismo Italiano di Contabilità intende agire con due **interventi**:

- il primo è quello di **modifica della richiamata espressione**, variando la **voce di conto economico** in cui classificare la **riserva considerata non più recuperabile**, rendendo così la nuova classificazione di bilancio più aderente al dato concreto. Trattandosi di un contratto oneroso, infatti, viene proposto di classificare il rilascio della riserva nella

voce di conto economico **B13, “altri accantonamenti”**, in luogo di quella prima prevista D19d) “*svalutazione strumenti finanziari*”,

- il secondo è quello di **proporre un esempio** finalizzato ad illustrare i casi in cui la suddetta previsione trova applicazione e i suoi effetti.

L'**esempio** proposto riguarda una società che stipula un **contratto forward** per fissare il prezzo di acquisto di **100 kg** di carbone a **10.000 euro**.

La società rivende il carbone applicando un **marginale di lavorazione del 50% sul prezzo a pronti** alla data di vendita.

L'**anno successivo**, il prezzo del carbone è sceso e i 100 kg che la società intende acquistare hanno un costo di acquisto di **4.000 euro**.

Il **fair value del derivato**, imputato a riserva, è **negativo** ed è pari ad **euro 6.000**.

A causa della presenza del *forward* il costo di acquisto del carbone risulta essere comunque **10.000 euro**, dato dalla somma di **euro 4.000 (prezzo del carbone)** e **6.000 (fair value negativo del forward)**.

Il carbone dovrebbe essere rivenduto ad **euro 6.000** (ovvero applicando la **maggiorazione del 50%** al costo del carbone pari a **4.000 euro**).

La **perdita complessiva** per la società è pari a **4.000 euro (10.000 costo di acquisto del carbone – 6.000 ricavo di vendita)**. La suddetta somma dovrebbe quindi essere rilevata sin dal 31.12 nel conto economico, tra gli altri **accantonamenti**, mediante **rilascio della riserva per perdite non recuperabili**.

La **scrittura contabile** indicata nella proposta di emendamento è la seguente:

A)VII)	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	4.000
B13)	Altri accantonamenti	4.000

Se, invece, la società non avesse rilasciato la **perdita non recuperabile** (euro 4.000) al 31.12 avrebbe **posticipato la rilevazione della stessa all'anno successivo**, all'esito della **chiusura dell'operazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IMPOSTE SUL REDDITO

Redditi di capitale: le tipologie

di **EVOLUTION**



L'articolo 44 comma 1 TUIR individua i redditi che costituiscono in modo tassativo i redditi di capitale, dal quale restano esclusi gli interessi, gli utili e gli altri proventi conseguiti nell'ambito della sfera d'impresa i quali, quando non sono soggetti ad una tassazione alla fonte di natura definitiva (ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva), concorrono alla formazione di tale categoria reddituale

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Imposte dirette", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua le tipologie reddituali che rappresentano tassativamente reddito di capitale.

Si definiscono redditi di capitale, ai sensi dell'[articolo 44, comma 1, TUIR](#):

- **(lettera a)** gli **interessi** e altri proventi derivanti da **mutui, depositi e conti correnti**;
- **(lettera b)** gli **interessi** e gli altri proventi delle **obbligazioni e titoli similari**, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
- **(lettera c)** le **rendite perpetue** e le prestazioni annue perpetue di cui agli [articoli 1861 e 1869, cod. civ.](#);
- **(lettera d)** i **compensi per prestazioni di fideiussione** o di altra garanzia;
- **(lettera e)** gli **utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti Ires**, a eccezione di quelli percepiti in quanto promotori e soci fondatori di Spa, Sapa e Srl (tali utili si considerano redditi di lavoro autonomo si veda la scheda redditi lavoro autonomo);
- **(lettera f)** gli **utili derivanti da associazioni in partecipazione** e dai contratti di cui all'[articolo 2554, comma 1, cod. civ.](#), a eccezione di quelli percepiti nel caso di apporto di solo lavoro che rientrano tra i redditi di lavoro autonomo (si veda la scheda redditi lavoro autonomo);
- **(lettera g)** i **proventi derivanti dalla gestione**, nell'interesse collettivo di pluralità di

soggetti, **di masse patrimoniali costituite** con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

- **(lettera g-bis)** i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
- **(lettera g-ter)** i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
- **(lettera g-quater)** i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- **(lettera g-quinquies)** i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche ex Lgs. 124/1993 quando vengono erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
- **(lettera g-sexies)** i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'[articolo 73, comma 2, TUIR](#) anche se non residenti;
- **(lettera h)** gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

L'elencazione di cui sopra si deve considerare **tassativa**, non potendo rientrare in tale categoria reddituale altre forme.

Tuttavia, **è evidente come la fattispecie di cui alla lettera h)** secondo cui sono redditi di capitale *“gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego di capitale”* **è residuale**, potendovi rientrare tutti i redditi derivanti da un rapporto avente ad oggetto l'impiego di capitale finanziario, ancorché non espressamente individuati dalla norma.

Ai sensi dell'[articolo 48 TUIR](#) **non si considerano redditi di capitale** gli interessi, gli utili e gli altri **proventi conseguiti nell'ambito della sfera d'impresa** i quali, quando non sono soggetti ad una tassazione alla fonte di natura definitiva (ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva), concorrono alla formazione di tale categoria reddituale.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >